

COMUNICATO AGLI ISCRITTI

DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”: PUBBLICATO IL TESTO IN GAZZETTA UFFICIALE. SCATTA IL DOMICILIO DIGITALE OBBLIGATORIO PER I PROFESSIONISTI. COINVOLTI ANCHE GLI INFERMIERI.

E' stato pubblicato il 16 luglio il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096) (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24) c.d. “decreto semplificazioni” che ha introdotto l’obbligo del domicilio digitale per tutti i professionisti, infermieri inclusi.

Dunque all'art. 37, che sostituisce il comma7 – bis dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 si legge *“Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza”*.

Invitiamo dunque gli iscritti entro e non oltre **1/10/2020** a:

- munirsi obbligatoriamente di PEC;

Cosa accade in caso di mancata comunicazione?

La stessa norma precisa: *“In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della **sospensione** dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”*.

Ove pertanto non si comunicasse il detto domicilio e ciò anche all’esito della diffida di legge dell’OPI Rieti, l’Ordine sarà **obbligato** a comminare la sospensione temporanea dello stesso e ciò sino ad avvenuta comunicazione dello stesso.

Si evidenziano, a tutela degli iscritti, le **gravi conseguenze** che tale sospensione potrebbe avere in particolare sugli infermieri che prestano attività di lavoro subordinato: detta sospensione determinerebbe l'impossibilità per l'iscritto di svolgere la propria attività lavorativa – essendo l'iscrizione all'albo condizione obbligatoria per lo svolgimento della professione infermieristica – con potenziali conseguenze sul rapporto con il datore di lavoro, anche drastiche in termini di prosecuzione dello stesso e/o di eventuali sanzioni. Per l'iscritto in regime libero professionale lo stesso non potrà più svolgere parimenti la propria attività.

Si precisa ancora che lo scrivente OPI non potrà in alcun modo evitare né dilazionare il provvedimento di sospensione, avendo previsto la norma citata (ancora, ripetesi, in fase di approvazione) che la mancata comunicazione de *“...l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di **scioglimento** e di **commissariamento** del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.”*.

SI INVITANO

sollecitamente gli iscritti a dotarsi del detto domicilio, ove non abbiano già provveduto, munendosi di PEC e procedendo alla sua comunicazione all'Amministrazione Comunale di appartenenza, onde essere così annoverati ufficialmente nell'ANPR (Anagrafe Nazionale Online).

Il consulente legale OPI Rieti
Avv. Francesco Saverio Pasquetti